



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 631 del 2012, proposto da:
UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Balbo Di Vinadio e Andrea Zanetti,
con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Emanuele Balbo Di Vinadio in
Torino, corso Matteotti, 17;

contro

COMUNE di OMEGNA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avv. Paolo Scaparone, con domicilio eletto presso lo studio del
medesimo in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;

per l'annullamento

- della deliberazione della giunta comunale di Omegna n. 53 del 2.5.2012,
comunicata con nota datata 4.5.2012 e pervenuta il 9.5.2012, con la quale sono
state annullate le precedenti deliberazioni della stessa giunta n. 23 del 18.2.2003, n.
11 del 10.2.2004, e n. 71 del 13.6.2006 con le quali era stata autorizzata la
sottoscrizione con Unicredit s.p.a. di contratti di finanza derivata (swap);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Omegna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2013 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato il 04.06.2012 e depositato il 14.06.2012, Unicredit s.p.a. ha impugnato la deliberazione n. 53 in data 2 maggio 2012 con cui la giunta comunale di Omegna ha stabilito di annullare d'ufficio, ai sensi dell'art. 21 *nonies* L. n. 241/90, le proprie precedenti deliberazioni n. 23 del 18.02.2003, n. 11 del 20.02.2004 e n. 71 del 13.06.2006 con le quali essa aveva autorizzato, rispettivamente, la sottoscrizione con Unicredit s.p.a. di un primo contratto di finanza derivata denominato "Convertible swap", la successiva rimodulazione di tale contratto in due contratti di finanza derivata "interest rate swap" identificati come "derivato A" e "derivato B", e, infine, la rimodulazione del contratto "derivato A" in un nuovo contratto di finanza derivata identificato come "derivato C".

2. Con la stessa deliberazione impugnata, la giunta comunale ha stabilito di "dare atto, come sancito dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., V, 7/9/2011 n. 5032), che all'annullamento in via d'ufficio delle deliberazioni di autorizzazione alla stipulazione dei contratti consegue la caducazione automatica dei contratti stessi".

3.1. A fondamento di tale decisione, la giunta comunale di Omegna ha addotto, in primo luogo, l'esistenza di "vizi di legittimità" inficianti le deliberazioni annullate, e precisamente:

1) la sottoscrizione dei contratti di finanza derivata non è stata preceduta dalla necessaria delibera autorizzativa del consiglio comunale, organo cui compete l'adozione degli atti che comportano "spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi" (art. 42, comma 2 lett. i), d.l. 28.08.2000 n. 267);

2) la scelta dell'istituto bancario con cui contrarre gli strumenti finanziari non è avvenuta previa gara, in violazione dei principi di imparzialità, libera concorrenza, parità di trattamento ed economicità che devono conformare l'attività negoziale delle pubbliche amministrazioni;

3) le condizioni economiche dei contratti di finanza derivata stipulati dal Comune non rispondono alla finalità normativamente prescritta della riduzione dell'indebitamento sancita dagli artt. 41, comma 2 della L. 28.12.2001 n. 448 e presentano profili di squilibrio economico in danno del Comune, così come osservato dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Piemonte, assumendo in definitiva un carattere essenzialmente "speculativo" non consentito dalla normativa di settore;

4) l'istituto bancario non ha adempiuto agli obblighi informativi di cui agli artt. da 26 a 30 della deliberazione Consob n. 11522/2008, con particolare riferimento all'esistenza di costi impliciti o occulti, all'illustrazione delle condizioni finanziarie e del concreto funzionamento di tali contratti e circa la sussistenza di un conflitto di interesse tra l'istituto bancario e l'*advisor* (UBM s.p.a).

3.2. In secondo luogo, la giunta comunale ha evidenziato la sussistenza di consistenti e attuali "ragioni di interesse pubblico" all'annullamento d'ufficio delle predette delibere, individuandole nella "eliminazione degli effetti finanziari fortemente negativi" derivanti, allo stato, dai contratti di finanza derivata stipulati con Unicredit s.p.a.; ed ha altresì motivato in ordine all'insussistenza di una posizione di legittimo affidamento in capo all'istituto bancario, in considerazione

“sia delle gravi omissioni informative imputabili alla stessa banca, sia della situazione non dichiarata di conflitto di interesse”.

4. Attraverso cinque motivi di ricorso, la ricorrente ha dedotto:

I) che l'istituto giuridico dell'autotutela può riguardare unicamente gli atti e i provvedimenti amministrativi, non i contratti, e in ogni caso non può spingersi fino a consentire all'amministrazione di decidere la sorte del contratto stipulato a valle del procedimento amministrativo, dal momento che tale potere compete unicamente al giudice amministrativo ai sensi degli artt. 121, 122 e 133, comma 1, lett. e, n.1 del c.p.a.;

II) l'autorizzazione alla stipula dei contratti di finanza derivata non rientra tra le competenze tassative del consiglio comunale previste dall'art. 42, comma 2 lett. i) del TUEL, ma in quella residuale della giunta, dal momento che “le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi” derivano, nel caso di specie, dai mutui in precedenza stipulati dal Comune con la Cassa Depositi e Prestiti, non dalla sottoscrizione dei contratti derivati, che hanno invece l'opposta funzione di far conseguire un risparmio all'amministrazione sugli interessi passivi dovuti in base a quei mutui; in ogni caso, l'annullamento d'ufficio di un atto amministrativo per ragioni di incompetenza deve essere sorretto da un interesse pubblico concreto, specifico e attuale diverso da quello generico al reintegro dell'ordine giuridico violato, che nel caso di specie non sussiste e nemmeno è stato dedotto; infine, il potere di annullamento d'ufficio è stato esercitato dopo 9 anni dall'adozione delle delibere di giunta annullate, in violazione dell'art. 21 *nomies* l. 241/90, il quale impone che l'annullamento debba essere esercitato in un tempo ragionevole.

III) i contratti di finanza derivata rientrano tra i “servizi finanziari” esclusi dall'obbligo di pubblica gara ai sensi dell'art. 5 comma 2 D. Lgs. n. 157/1995, applicabile *ratione temporis* agli affidamenti in esame, in quanto disposti prima

dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti (1 luglio 2006), con conseguente inapplicabilità dell'art. 27 di tale Codice, in particolare nella parte in cui prevede che anche i contratti esclusi sono comunque soggetti all'osservanza dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità; in ogni caso, la sottoscrizione del "derivato C" è stata preceduto da una gara informale alla quale hanno partecipato 3 operatori (BNL, San Paolo IMI e Unicredit);

IV) il richiamo all'art. 1 comma 136 della l. 311/2004, contenuto nella motivazione della delibera impugnata, non è pertinente, dal momento che nel caso di specie l'annullamento in autotutela è intervenuto ben oltre il termine di tre anni dall'adozione degli atti annullati; nel merito, le considerazioni svolte nella motivazione dell'atto impugnato in ordine ad un preteso squilibrio economico delle prestazioni a carico delle parti, sono del tutto inconferenti dal momento che i contratti di finanza derivata sono, per loro natura, contratti aleatori, in cui ciascuna delle parti assume consapevolmente il rischio di un futuro andamento negativo del rapporto; pertanto, non ha senso il riferimento a pretesi "costi occulti";

V) i contratti di swap sono per loro natura aleatori e speculativi perché con essi ciascuna delle parti specula sull'andamento di un indice di mercato (il tasso di interesse), anche nel caso in cui lo faccia in tutto o in parte per scopo di copertura di un debito sottostante; i contratti sottoscritti tra le parti sono corretti e non presentano i profili di criticità evidenziati dal Comune; non sussistevano particolari obblighi informativi a carico dell'istituto bancario dal momento che il rappresentante legale del Comune di Omegna ha sottoscritto una specifica dichiarazione "di esperienza e competenza" nello specifico settore; in ogni caso, nessun obbligo informativo è stato violato.

5. Si è costituito il Comune di Omegna depositando documentazione e resistendo al gravame con articolate difese.

6. All'udienza pubblica dell'8 novembre 2012 il collegio ha rilevato d'ufficio la sussistenza di dubbi sulla propria giurisdizione, anche alla luce di recenti contrastanti decisioni giurisdizionali sul tema specifico oggetto del contendere, e quindi, su istanza concorde della parti, la causa è stata rinviata al 24 gennaio 2013 (poi posticipata d'ufficio al 7 febbraio 2013) per consentire alla parti di depositare deduzioni scritte.

7. Le parti hanno quindi depositato memorie in punto giurisdizione, entrambe concludendo per la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

8. All'udienza pubblica del 7 febbraio 2013, la causa è stata discussa e trattenuta per essere decisa.

DIRITTO

1. Il collegio ritiene di dover verificare preliminarmente la sussistenza della propria giurisdizione.

1.1. Con le sentenze nn. 1389/12 e 1390/12 del 21.12.2012 - alle cui più ampie argomentazioni si rinvia - la Sezione è pervenuta, all'esito di un articolato percorso argomentativo, all'affermazione del principio secondo cui nelle controversie relative ad atti di autotutela adottati dalla p.a. nella fase successiva alla conclusione di contratti di finanza derivata, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo solo qualora il potere amministrativo sia esercitato in relazione a vizi originari di legittimità del procedimento amministrativo prodromico alla stipulazione dei contratti, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario laddove il potere di autotutela sia esercitato in relazione a vizi genetici o funzionali del sinallagma contrattuale, dal momento che in quest'ultima ipotesi gli atti di autotutela, pur essendo rivestiti di forma pubblicistica, costituiscono nella sostanza meri negozi giuridici unilaterali che esprimono la volontà della p.a. di recedere dal contratto e che sono, pertanto, soggetti alla giurisdizione ordinaria.

1.2. Nei casi decisi dalle predette sentenze, la Sezione, in applicazione del principio di diritto appena citato, ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario rilevando che gli asseriti “vizi di legittimità”, in ragione dei quali l’amministrazione aveva ritenuto doveroso esercitare il potere di annullamento d’ufficio, non integravano vizi del procedimento amministrativo e dei provvedimenti di aggiudicazione “a monte” dei contratti, ma vizi e patologie contrattuali variamente configurabili (nullità per violazione di norme imperative in materia di contratti derivati, esistenza di vizi occulti, mancanza di qualità essenziali, mala fede nello svolgimento delle trattative contrattuali); vizi e patologie negoziali che erano stati configurati dall’amministrazione quali vizi di legittimità del procedimento amministrativo al solo fine di poter conseguire immediatamente, attraverso l’esercizio indebito dei poteri di autotutela amministrativa, il risultato di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale senza dover previamente ottenere, a tal fine, un intervento giurisdizionale del giudice civile.

1.3. Ciò posto, rispetto ai casi decisi dalle citate sentenze, quello qui in esame presenta profili di profonda diversità, come peraltro rilevato concordemente da entrambe le parti costituite.

1.4. Va osservato, infatti, che nel caso di specie il potere di annullamento d’ufficio ex art. 21 *nomies* L. 241/90 è stato esercitato dall’amministrazione comunale di Omegna, almeno in parte, in relazione a “vizi del procedimento amministrativo” prodromico alla stipulazione dei contratti di finanza derivata, tali essendo, in particolare, sia il vizio di incompetenza relativa dedotto con il primo motivo di annullamento, sia il vizio consistente nel mancato esperimento di un previo confronto pubblico concorrenziale dedotto con il secondo motivo di annullamento.

1.5. Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sussiste e va affermato, invece, in relazione ai restanti motivi di annullamento (nn. 3 e 4), i quali,

analogamente a quanto rilevato dalla Sezione nei casi decisi con le sentenze nn. 1389/12 e 1390/12, appaiono riconducibili, non a vizi di legittimità del procedimento amministrativo, ma a vizi genetici del sinallagma contrattuale (nullità dei contratti per violazione di norme imperative o per illiceità della causa, esistenza di vizi occulti, mancanza di qualità essenziali) ovvero a comportamenti di asserita mala fede dell'istituto bancario nello svolgimento delle trattative contrattuali, idonei a fondare pretese risarcitorie dell'amministrazione comunale a titolo di responsabilità precontrattuale.

1.6. Peraltro, come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo della presente trattazione, l'indagine circa il plesso giurisdizionale competente a pronunciarsi sulla legittimità dei motivi di annullamento dedotti dall'amministrazione comunale ai punti 3 e 4 della delibera impugnata, è destinata a perdere ogni rilievo sostanziale e processuale, alla luce del carattere assorbente ed autosufficiente dei residui motivi di annullamento di cui ai punti 1 e 2, sulla cui legittimità si dirà di qui a poco.

1.7. In definitiva, alla stregua delle considerazioni preliminari fin qui svolte, il collegio ritiene di trattenere la propria giurisdizione quanto meno in relazione alle censure dedotte dalla parte ricorrente avverso i capi 1 e 2 della motivazione della delibera impugnata, i quali attengono effettivamente ai vizi originari di legittimità del procedimento amministrativo svolto a monte della stipula dei contratti di finanza derivata.

2. Passando all'esame del merito, vanno esaminate prioritariamente, per ragioni di antecedenza logica, le censure dedotte dalla parte ricorrente con il secondo ed il terzo motivo.

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1. L'art. 42 comma 2 lett. i) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 riserva alla competenza esclusiva del consiglio comunale l'approvazione di *"spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi"*.

3.2. Gli swap sono contratti derivati che prevedono lo scambio periodico di pagamenti determinati applicando ad un importo di riferimento parametri aleatori diversi per ciascuna parte; e se pure è vero, come afferma la parte ricorrente, che il Comune di Omegna si è indotta a stipularli per rinegoziare in termini più convenienti i mutui contratti precedentemente con la Cassa Depositi e Prestiti, e quindi per conseguire un risparmio di spesa e non per produrne di nuove, tuttavia la possibilità che gli swap comportino spese per l'amministrazione che li stipula e che tali spese gravino a carico degli esercizi successivi a quello di sottoscrizione del contratto è un'eventualità tutt'altro che remota, anzi appare del tutto connaturata alla natura "aleatoria" del contratto, così come evidenziata dalla stessa parte ricorrente e confermata, del resto, nel caso di specie, dalla concreta evoluzione della vicenda contrattuale.

3.3. Trattandosi di contratti che, per loro natura, possono comportare "spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi", la competenza ad autorizzarli va riconosciuta in via esclusiva al consiglio comunale, e non alla giunta, ai sensi dell'art. 42 comma 1 lett. i) del TUEL.

3.4. Sul punto, vanno condivise le considerazioni espresse nei pareri dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti del Veneto e della Lombardia citate nella motivazione della delibera impugnata.

In particolare, ha osservato la Sezione regionale di controllo per la Regione Veneto, nel parere 14 gennaio 2010 n. 3: "questa Sezione non può non ribadire il proprio orientamento (del. n. 127/2008/contr. fz.; del. 12/2009/PRSP; del. 11 maggio 2009, n. 44 e 45), in linea con gli indirizzi manifestati anche da altre Sezioni regionali di controllo (cfr. Sezione Lombardia, del. n. 52/2008) circa il fatto che in relazione a contratti che, quali quello in esame, "impegnano l'attività e le risorse dell'ente per molti anni, ponendo vincoli sull'utilizzo delle risorse future, ...un ruolo centrale è riservato al Consiglio Comunale, organo esponentiale della

popolazione di riferimento dell'ente, che è l'unico soggetto che può valutare l'opportunità e la convenienza di porre vincoli all'utilizzo delle risorse future”.

3.5. Bene ha fatto, quindi, la giunta comunale di Omegna, in applicazione di tali principi, ad annullare in autotutela i propri precedenti provvedimenti di autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti di finanza derivata, rilevando l'insussistenza della propria competenza ad adottarli.

3.6. Le ragioni di interesse pubblico sottese all'annullamento d'ufficio, diverse dalla mera esigenza di ripristino della legalità, sono state chiaramente evidenziate nella motivazione dell'atto impugnato.

3.7. Il termine entro cui il potere di annullamento d'ufficio è stato esercitato (nove anni dal primo contratto e sei dall'ultimo) non pare irragionevole.

3.8. La censura in esame va quindi disattesa.

4. Il terzo motivo è parimenti infondato.

4.1. La circostanza che i contratti di finanza derivata stipulati dal Comune di Omegna rientrassero nel campo dei “servizi finanziari”, espressamente “esclusi” dall'applicazione dell'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 (applicabile *ratione temporis* ai contratti in questione in quanto sottoscritti in data antecedente all'entrata in vigore del Codice dei Contratti) non esonerava l'amministrazione comunale dall'obbligo di bandire una pubblica gara, o comunque di garantire il rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza.

4.2. Secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza e prassi comunitaria (cfr. comunicazione interpretativa della Commissione europea n. 2006/C179/02 del 23 giugno 2006), l'aggiudicazione di tutti i contratti pubblici, compresi quelli “esclusi” dall'applicazione delle puntuali disposizioni attuative del principio di gara, è comunque sempre subordinata al rispetto dei principi del trattato ed in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di

stabilimento e dalla libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza.

4.3. In particolare, l'obbligo di trasparenza consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti di servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione (Corte di Giustizia, causa C-324/98 Telaustria, 2000, Racc. I-10745, par. 62; causa C-231/03 Coname, sent. 21.07.2005, par. 16-19; causa C-458/03 Parking Brixen, sent. 13.10.2005 par. 49).

4.4. Inoltre, il mancato esperimento di confronto concorrenziale, oltre che non conforme ai richiamati principi di diritto comunitario, amministrativo e contabile, nemmeno è conforme a canoni di sana gestione finanziaria, risolvendosi nella privazione all'Ente dei benefici, in termini di migliori condizioni economiche e contrattuali conseguibili, che di regola scaturiscono da una regolare competizione tra gli operatori (Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo del Veneto, n. 3/2010).

4.5. Nel caso di specie, nessuno dei contratti di finanza derivata sottoscritti dal Comune di Omega è stato preceduto da una pubblica gara. E ciò vale, sia per i primi due contratti (in cui è mancato qualsivoglia confronto concorrenziale), sia per il terzo contratto sottoscritto nel 2006 (c.d. derivato C), dal momento che anche in quel caso l'invito a presentare offerte è stato rivolto dal Comune di Omega soltanto a tre istituti di credito (SanPaolo Imi, Banca Nazionale del Lavoro e Unicredit Banca d'Impresa), così restringendo arbitrariamente la platea dei soggetti potenzialmente interessati all'aggiudicazione, in violazione dei richiamati principi comunitari di concorrenza, trasparenza, pubblicità e parità di trattamento.

4.6. Anche sotto tale autonomo profilo, pertanto, bene ha fatto la giunta comunale di Omegna a procedere all'annullamento d'ufficio delle delibere autorizzative dei contratti di swap, rilevando la sussistenza dei predetti profili di illegittimità procedimentali.

4.7. La censura in esame va quindi disattesa.

5. Il rigetto delle censure fin qui esaminate consente di ritenere assorbite le ulteriori doglianze formulate dalla ricorrente con il quarto e il quinto motivo di ricorso.

Infatti, l'accertata legittimità dei capi di motivazione appena esaminati rende superfluo, attesa la loro autonomia, l'esame dei residui capi nn. 3 e 4, relativi rispettivamente all'asserita natura speculativa dei contratti di swap e all'asserita violazione da parte dell'istituto bancario degli obblighi informativi sanciti dalla normativa di settore, dovendo riaffermarsi il principio secondo cui quando il provvedimento impugnato sia sorretto da più ragioni giustificatrici autonome e non contraddittorie, l'accertata legittimità di taluna di esse determina l'assorbimento delle censure dedotte avverso gli altri capi del provvedimento per mancanza d'interesse del ricorrente al relativo esame (Consiglio di Stato sez. V, 05 ottobre 2011 n. 5465; T.A.R. Piemonte sez. I, 9 novembre 2012, n. 1182; T.A.R. Piemonte sez. I, 08 giugno 2010 n. 2721).

6. L'assorbimento dei motivi per sopravvenuta carenza di interesse rende superflua, conseguentemente, per ragioni di economia processuale, l'indagine circa il plesso giurisdizionale competente a pronunciarsi sugli stessi.

7. Resta da esaminare il primo motivo di ricorso, con il quale la parte ricorrente contesta che attraverso l'esercizio del potere di autotutela la pubblica amministrazione possa incidere, oltre che su atti e provvedimenti amministrativi, anche sulla sorte dei contratti stipulati "a valle" degli stessi; sostiene che tale potere spetterebbe soltanto al giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 121, 122 e 133, comma 1 lett. 3 e n. 1 del c.p.a.

7.1 Anche quest'ultimo motivo è infondato.

7.2. Nei casi in cui la pubblica amministrazione abbia esercitato legittimamente i propri poteri di autotutela, annullando d'ufficio l'atto di aggiudicazione di un contratto pubblico in ragione di vizi originari di legittimità del relativo procedimento amministrativo, la caducazione del contratto costituisce un effetto necessitato dell'atto di annullamento, che, per esigenze di semplificazione e di concentrazione procedimentale, può essere accertato e dichiarato dalla stessa amministrazione procedente senza dover sollecitare, a tal fine, un intervento giurisdizionale del giudice amministrativo.

7.3. In tale senso si è pronunciata la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. VI, 12 dicembre 2012, n. 6374; Cons. Stato Sez. V, 07 settembre 2011, n. 5032), attraverso l'affermazione di principi da cui il collegio non ha motivi per discostarsi.

Ha chiarito il Consiglio di Stato che "in virtù della stretta consequenzialità tra l'aggiudicazione della gara pubblica e la stipula del relativo contratto, l'annullamento giurisdizionale *ovvero l'annullamento a seguito di autotutela della procedura amministrativa* comporta la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto successivamente stipulato, stante la preordinazione funzionale tra tali atti".

7.4. In tale contesto, il sistema normativo delineato dagli artt. 121 e 122 del Codice del processo amministrativo, i quali attribuiscono al giudice amministrativo, in caso di annullamento giudiziale dell'aggiudicazione di una pubblica gara, il potere di decidere discrezionalmente (anche nei casi di violazioni gravi) se mantenere o meno l'efficacia del contratto nel frattempo stipulato, si pone come una deroga rispetto alla logica sequenza procedimentale che vede la privazione degli effetti del contratto strettamente connessa all'annullamento dell'aggiudicazione, e da questa dipendente (Cons. Stato, III, 19 dicembre 2011, n. 6638).

7.5 Secondo il Consiglio di Stato, pertanto, la caducazione del contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione poi annullata costituisce, in via generale, la conseguenza necessitata dell'annullamento e può essere dichiarata dalla stessa amministrazione che abbia proceduto d'ufficio a detto annullamento.

7.6. Di tale conseguenza, gli artt. 121 e 122 del Codice del processo amministrativo costituiscono una deroga a tale principio generale, imperniata sulle esigenze di semplificazione e concentrazione delle tutele ai fini della loro effettività.

8. In conclusione, alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va respinto perché infondato.

9. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti per la complessità e la relativa novità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore

Giovanni Pescatore, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)